

COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Via G. Verdi, 1

C. a. p. 72012

Codice Fiscale 81001790740 – Partita IVA 00210140745

Prot. n. _____

CHIARIMENTI n.1 del 19/01/2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI TEMPORANEI NELLE LOCALITA' MARINE PERIODO APRILE /OTTOBRE 2017

Vista la nota in data 10/01/2017 prot. 527 con la quale si richiedono chiarimenti in merito all'avviso pubblico in oggetto, si riferisce quanto segue:

QUESITO 1: All'art. 1 dell'avviso pubblico, nei criteri di valutazione, in riferimento all'eventuale raggiungimento del fabbisogno dei posteggi previsti nelle relative località, si riporta quale primo criterio alla lettera a) Aree sulle quali è garantita l'immediata operatività del servizio in ragione delle necessarie autorizzazioni amministrative da acquisire. Tanto premesso e considerato si chiede, se per la redazione della graduatoria sulle domande acquisite e ritenute valide, valga come primo criterio quello riportato nella lettera a) in considerazione del fatto che in alcune aree l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessitano di un iter temporale più impegnativo (VINCA e/o assoggettabile a VIA). la domanda quindi è se la graduatoria redatta terrà conto delle autorizzazioni necessarie oppure le stesse saranno richieste solo al momento dell'avvio dell'attività di gestione.

Risposta quesito n. 1:

Si conferma quanto riportato al paragrafo 1. LOCALITA' E FABBISOGNI. Ossia i criteri di assegnazione indicati in ordine di priorità.

Ciò posto, si specifica che, agli stessi criteri si farà riferimento in caso di domande concorrenti che superano completamente il fabbisogno indicato nell'Avviso pubblico di cui al paragrafo in questione e che le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche necessarie non vanno allegate alla manifestazione d'interesse ma acquisite in fase successiva e comunque prima del rilascio del provvedimento unico dal parte del SUAP per l'avvio dell'attività.

E' nella facoltà dell'interessato richiedere dette autorizzazioni, agli enti competenti, prima o in concomitanza alla presentazione della manifestazione di interesse.

QUESITO 2: In riferimento alla "TABELLA A" si chiede di chiarire quanto riportato al comma II lettera b dell'art. 2, cioè se va effettuata la Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs 152/2006, poiché lo stesso comma recita "quando il numero di auto è superiore a 250 se vi sono una o più fattispecie delle soglie dimensionali di cui al D.M. n. 52 del 30.03.2015.. ecc..." essendo ad avviso dello scrivente il riferimento normativo applicabile solo alle procedure in capo alle regioni ed alle province autonome, rientrando invece la procedura in oggetto nelle competenze comunali.

Risposta quesito n. 2:

Premesso che l'art. 7 parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale" dispone al comma 4. che "sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III° e IV al presente decreto" e al successivo comma 7. che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Pertanto, ritenuto che le linee guida approvate con D.M. n.52/2015 costituiscano sia per le Regioni che per gli Enti locali, cui le stesse Regioni hanno attribuito con proprie Leggi competenze in materia di VIA, e per tutti gli operatori di settore, un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in conformità a quanto stabilito dalla direttiva VIA, si conferma quanto riportato al comma II lettera b) dell'art. 2 della "Tabella A" dell'Avviso pubblico: Ossia la riduzione del 50% delle soglie dimensionali di cui al punto 7 lett.b dell'allegato IV al D.Lgs



152/2006, per gli interventi ricadenti in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, rientranti nelle tipologie definite dal paragrafo 4.3 delle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale" approvate il D.M. n.52/2015, sinteticamente riconducibili a tutte le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 e comunque vincolate ai sensi degli artt. 134 e 136 del D.Lgs 42/2004.

QUESITO 3. *In riferimento a quanto riportato all'art. 3 DEFINIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA, si chiede se le limitazioni per la sistemazione dell'area con l'ausilio di mezzi, valga anche per ottemperare alla normativa vigente in materia di salute dei lavoratori, in quanto per garantire il rispetto del D. Lgs 81/2008 devono essere garantiti i servizi igienici a servizio dei lavoratori ed eventualmente degli utenti. Si chiede quindi se per tali servizi che saranno di tipo chimico, sarà possibile il loro trasporto e posizionamento, nonché la pulizia e la manutenzione tramite mezzi idonei.*

Risposta quesito n. 3:

Si conferma quanto riportato al paragrafo 3. "Definizione dell'Autorizzazione Temporanea". Ossia che la sistemazione provvisoria per la sosta temporanea sulle aree proposte, non deve comportare la realizzazione di opere irreversibili soprattutto in relazione alla permeabilità del terreno, e non potranno essere realizzati opere di sbancamento o altro che alteri la naturale morfologia del terreno, tuttavia nell'arco di validità temporale della autorizzazione alla sosta temporanea (periodo estivo dal 15 aprile al 15 ottobre), sarà valutato in sede di rilascio di autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 del PPTR approvato con DGR 176 del 16.02.2015, l'eventuale proposta volta alla installazione di attrezzature e servizi minimi utili a garantire il rispetto del D. Lgs 81/2008 e delle disposizioni sanitarie, intendendo le stesse, quali opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; ai sensi delle disposizioni del DPR 380/2001 e s.m.i.

IL Responsabile dell'AREA 3 – Urbanistica

Arch. Vito Nicola Sacchi



IL Responsabile dell'AREA 4 – Ambiente e Paesaggio

Geom. Roberto Convertini

